

COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Via G. Deledda – 08020 SAN TEODORO - tel 0784-8600 fax 0784-865192

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

- Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°11 del 16.05.2011
- Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 16.05.2013

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

INDICE

Art. 1 -D	Pefinizione del servizio3	
Art. 2 -D	isciplina del servizio3	
Art. 3 -C	Caratteristiche dei veicoli3	
Art. 4 -Ti	itolo e figure giuridiche di gestione3	
Art. 5 -C	ondizioni di esercizio4	
Art. 6 -A	mbito di validità4	
Art. 7 -N	lumero delle autorizzazioni4	
Art. 8 -R	equisiti per l'esercizio del noleggio di rimessa con conducente4	
Art. 9 -B	Pando di concorso5	
Art. 10 –	- Titoli e Criteri di valutazione7	
Art. 11 -	Formazione della graduatoria e rilascio dell'autorizzazione8	
Art. 12 -	Trasferimento dell'autorizzazione8	
Art. 13 -0	Contrassegni per le autovetture9	1
Art. 14 -I	Inizio e sospensione del servizio9	
Art. 15 -	Acquisizione della corsa e informazione all'utenza9	
Art. 16 -0	Caratteristiche della rimessa10	
Art. 17 -0	Collaborazione alla guida10	
Art. 18 -I	Portatori di handicap10	,
Art. 19 -	Tariffe per noleggio con autovettura10	
Art. 20 -	Sostituzione del veicolo10	i
Art. 21 -	Validità dell'autorizzazione11	
Art. 22 -	Sospensione dell'autorizzazione11	
Art. 23 -	-Revoca dell'autorizzazione11	
Art. 24 -0	Cause di impedimento al rilascio delle autorizzazioni12	
Art. 25 -L	Decadenza dell'autorizzazione13	
Art. 26 -l	Rinuncia all'autorizzazione13	
Art. 27 -L	Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza13	
Art. 28 -0	Comportamento del noleggiatore durante il servizio13	
Art. 29 -I	Reclami14	
Art. 30 -l	Responsabilità14	
Art. 31 -	Addetti alla vigilanza14	
Art. 32 -	Sanzioni amministrative14	
Art. 33 -	Trattamento dei dati personali15	
Art. 34 -I	Norme transitorie e finali15	

Art. 1 -Definizione del servizio

- 1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente è uno degli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, a richiesta dei trasportati.
- 2. L'utente avanza presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
- 3. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento l'esercizio del servizio di taxi e l'esercizio del noleggio autobus con conducente.
- 4. Poiché nel comune di San Teodoro non è attivo un servizio di Taxi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 21/1992, si può derogare all'obbligo di sostare nella rimessa e lo stazionamento dei mezzi utilizzati per il servizio di noleggio di rimessa con conducente potrà essere effettuato negli appositi spazi pubblici individuati dal Comune, questo tuttavia non esime comunque dal possesso di una idonea rimessa per il veicolo.

Art. 2 -Disciplina del servizio

- 1. Il servizio di noleggio di rimessa con conducente di autovetture è svolto con l'impiego di mezzi muniti di carta di circolazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed è disciplinato dal presente regolamento.
- 2. In particolare la vigente legislazione di riferimento per il servizio di noleggio di rimessa con conducente è data da:
- a) D.M. 20.12.1991, n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- b) Legge 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- c) D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);
- d) D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento del Codice della Strada);
- e) D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
- f) Legge Regionale 07.12.2005, n. 21;
- g) Deliberazione della Giunta Regionale n° 7/28 del 01/07/2010;
- h) Deliberazione della Giunta Regionale nº 10/42 del 12/03/2010;
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie ed alle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

Art. 3 - Caratteristiche dei veicoli

- 1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente devono avere le caratteristiche definite dagli artt. 85 del D. Lgs. n. 285/1992 e 244, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
- 2. I veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).

Art. 4 - Titolo e figure giuridiche di gestione

- 1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita DUAAP vidimata dallo Sportello SUAP del Comune di San Teodoro, come previsto dai commi 20-21 dell' art. 1 della L.R. 3/2008 e ss.mm.ii., previa immatricolazione del proprio mezzo.
- 2. I titolari dell'autorizzazione, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
- a) essere iscritti nell'Albo delle imprese artigiane, quali titolari di impresa artigiana di trasporto, ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle aproprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio di rimessa con conducente
- 3. Nei casi di associazioni o consorzi, è consentito al titolare conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 4. In caso di recesso dai suddetti organismi, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 5 - Condizioni di esercizio

- 1. Ciascuna autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
- 2. Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 3. Per conseguire l'autorizzazione è obbligatoria avere la sede legale nel Comune di San Teodoro e la disponibilità di una adeguata rimessa nel territorio di San Teodoro, nella quale il veicolo stazioni e si svolga la trattativa con gli utenti per la prenotazione del servizio.

Art. 6 - Ambito di validità

- 1 L'autorizzazione abilita al servizio di trasporto di persone su chiamata, anche fuori dell'ambito comunale. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 2 Nessun titolare di autorizzazione rilasciata da altro Comune può stazionare stabilmente sul territorio comunale. Il Comune può operare le verifiche del caso e disporre l'allontanamento di veicoli non autorizzati.

Art. 7 - Numero delle autorizzazioni

1. Il numero degli autoveicoli adibiti a noleggio con conducente nel Comune di San Teodoro è attualmente di 3 autoveicoli. Una licenza è stata restituita al Comune in data 17.11.2011 ex art.24 L.R, Regione Sardegna. Ai

sensi e per gli effetti del punto 1, lett. a), dell' allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 10/42 del12.3.2010, tale numero è incrementato di ulteriori 6 unità per un totale di 9 autorizzazioni, per soddisfare la sempre crescente domanda di mobilità che emerge nel territorio.

Art. 8 -Requisiti per l'esercizio del noleggio di rimessa con conducente

- 1.L'esercizio del noleggio di rimessa con conducente, nel Comune di San Teodoro, è consentita ai cittadini appartenenti alla Comunità Europea ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) possesso della patente di guida B e del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 "Nuovo codice della strada", decreto lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.;
- b) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso la C.C.I.A.A., di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 e dal comma 2, art. 39 della L.R. 21/2005, qualora istituito, nonché ribadito con Deliberazione Ass.to Regionale ai Trasporti n° 25/38 del 01/07/2010;
- c) avere la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel Comune di San Teodoro;
- d) avere a disposizione una rimessa nel Comune di San Teodoro, con adeguata destinazione urbanistica ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- f) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- g) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

Art. 9 -Bando di concorso

- 1. Con apposito bando di concorso, pubblicato sull' Albo Pretorio, e dandone adeguata pubblicità, il Responsabile dell'Area rende nota la disponibilità di una o più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.
- 2. Chi intende partecipare al pubblico concorso per il servizio di n.c.c. con autovetture dovrà far pervenire la domanda di partecipazione nei tempi e nei termini previsti dal relativo bando.
- 3. È condizione di ammissione al concorso:
- a) il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dall' art. 116 del D. Lgs. 285/1992;
- b) l'iscrizione, entro la data di scadenza di presentazione delle domande o altro termine indicato nel bando, nel ruolo dei conducenti adibiti al trasporto pubblico, ove istituito, presso le Camere di Commercio, industria e artigianato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 della legge n. 21/92 e dall'art. 39, coma 2 della L.R. 21/2005, così come richiamato dalla deliberazione della Giunta Regionale 25/38 del 01/07/2010;

- 4. Le dichiarazioni e la documentazione da allegare all' istanza saranno previste dal bando di concorso.
- 5. Il bando di concorso dovrà prevedere, in particolare, che gli aspiranti dichiarino:
- a) di non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio o di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell' eventuale autorizzazione;
- b) che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 (antimafia);
- c) di essere in possesso dei requisiti professionali per l' esercizio dell' attività previsti dal Codice della strada e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 773/1931 e ss. mm. ii.;
- d) di essere iscritti o quantomeno di aver presentato istanza di iscrizione e possedere tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'apposito ruolo dei conducenti adibiti al trasporto pubblico, istituito presso le Camere di Commercio, industria e artigianato, entro il termine stabilito nel bando;
- e) di avere la proprietà o la disponibilità di un' autorimessa o di spazio non pubblico adeguato a consentire il ricovero dell' autovettura e la sua ordinaria manutenzione e la sede nell' ambito del territorio comunale, ovvero l' impegno a dimostrare di avere detta disponibilità al momento del conseguimento del titolo per l' esercizio dell' attività.
- 6. L'istruttoria delle domande di ammissione sarà eseguita da una apposita Commissione composta da:
- a) Responsabile Area Commercio o Attività Produttive
- b) Segretario Comunale
- c) Responsabile Polizia Municipale
- 7. Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 8. Il bando di concorso deve contenere:
- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione;
- c) i criteri di valutazione dei titoli;
- d) il termine per la presentazione delle domande;
- e) lo schema di domanda.
- 9. Nella domanda, in bollo, il titolare della Ditta ovvero il legale rappresentante della cooperativa o consorzio, deve specificare:
- a) generalità complete e Codice Fiscale se trattasi di impresa individuale ; se trattasi di consorzio o cooperativa: ragione sociale, sede legale , partita IVA , generalità complete del legale rappresentante;
- b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18.06,1931, n. 773;
- c) dichiarazione di avere adempiuto all'obbligo dell'istruzione scolastica dei figli e di saper leggere e scrivere (art. 12 T.U.L.P.S.);

- d) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 92 e 123 del T.U.L.P.S.;
- e) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 10, commi 2, 3, 4, 5 bis e ter della Legge 575/65, né che risultano in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 490/94;
- f) la titolarità o meno di altre autorizzazioni di taxi o di noleggio con conducente rilasciate anche da altri Comuni;
- g) il tipo di autovettura che si intende adibire al servizio;
- h) il possesso, o l'impegno a trasferire prima della assegnazione, della sede legale dell'azienda nel territorio del Comune di San Teodoro;
- i) L'impegno a reperire, in caso di assegnazione, una adeguata autorimessa o uno spazio non pubblico adeguato a consentire il ricovero dell' autovettura nel territorio comunale

Art. 10 – Titoli e Criteri di valutazione

1. Al fine di stilare l'apposita graduatoria di precedenza per l'assegnazione delle autorizzazioni per il noleggio di autovettura con conducente si procede alla valutazione dei seguenti titoli, cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

1. Titolarità patenti di guida, oltre alla patente b: (1)

a) titolarità patente C	Punti 0,50
-------------------------	------------

b) titolarità patente D Punti 0,50

c) titolarità carta di qualificazione del conducente (cqc) Punti 0,50

2. Anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di: (2)

a) titolare di autorizzazione

Noleggio da rimessa con conducente Punti 0,10 per ogni anno

b) titolare di autorizzazione pullman Punti 0,20 per ogni anno

c) conducente collaboratore di impresa di trasporto Punti 0,50 per ogni

persone anno

(2) Il servizio valutabile per i titoli di cui sopra ai punti a,b,c è cumulabile tra loro, i periodi di servizio inferiore ai sei mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero.

3. Possesso di titolo di studio: (3)

a) licenza scuola dell'obbligo Punti 0,60

b) qualifica professionale Punti 0,70

c) diploma di maturità Punti 1,00

d) diploma laurea Punti 1,50

(3) I titoli **non sono** cumulabili tra loro.

4. Altri Titoli: (4)

titoli professionali specifici, corsi, qualificazione attinenti al 1 punto a titolo servizio ecc.

(4) da documentare, fino ad un massimo di punti 3

5. Conoscenza lingue straniere: (5)

- 1. Specifico titolo di studio riconosciuto, oppure Punti 1,00 per attestazione partecipazione a corsi linguistici effettuati da ciascun titolo o soggetti riconosciuti attestazione (5) da documentare attraverso diplomi o attestati, cumulabili fino ad un massimo di punti 2.
- 2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
- 3. Essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
- 4. A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione prioritariamente:
- 1° Anzianità di rilascio del certificato di abilitazione professionale previsto dall' art. 116 del D. Lgs. 285/1992
- 2° Anzianità anagrafica;
- 3° Numero di protocollo della presentazione della domanda.

Art. 11 - Formazione della graduatoria e rilascio dell'autorizzazione

- 1. La Commissione di Concorso, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande: a) esamina le domande di partecipazione; b) valuta i titoli; c) forma ed approva la graduatoria di merito, e la inoltra al Responsabile di Area
- 2. Il Responsabile di Area, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, entro trenta giorni dal suo ricevimento, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, provvede a comunicare ai vincitori del concorso della loro assegnazione, invitadoli a presentare apposita D.U.A.A.P. presso lo Sportello SUAP del Comune entro sessanta giorni dalla comunicazione.
- 3. Se entro il termine di cui al precedente comma, non verrà presentata apposita DUAAP da parte dell'assegnatario, la concessione dell'autorizzazione si intende decaduta, la ditta scivolerà all'ultimo posto in graduatoria e l'ufficio procederà alla assegnazione della autorizzazione al primo richiedente disponibile in graduatoria.
- 4. La graduatoria di cui al comma 1 è valida per due anni. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.
- 5. Il Responsabile di Area effettua gli opportuni controlli intesi ad accertare la permanenza nel tempo delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, con particolare riguardo alla disponibilità di idonea rimessa sul territorio comunale.
- 6. Nel caso in cui dagli accertamenti risultino eventuali discordanze, è concesso un termine di giorni sessanta per la necessaria regolarizzazione; fino alla regolarizzazione delle discordanze la autorizzazione è sospesa. Proroghe al termine precedentemente indicato potranno essere concesse con

espressa indicazione del periodo di tempo aggiuntivo non superiore ad ulteriori sessanta giorni. Non sono concessi ulteriori rinnovi di proroghe. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la concessione dell'autorizzazione si intende decaduta.

7. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal suo manifestarsi.

Art. 12 -Trasferimento dell'autorizzazione

- 1. Il titolare può trasferire l'autorizzazione a persona da lui designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, nei casi in cui:
- a) abbia ottenuto l'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio, per malattia o infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- d) L'azienda subentrante presenterà al Comune apposita DUAAP di trasferimento dell'azienda debitamente compilata. Al cedente non potrà essere assegnata altra autorizzazione per concorso pubblico o per voltura se non dopo cinque anni dal trasferimento del titolo a lui intestato.
- e) In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, entro il termine massimo di due anni dall'evento, o ad altra persona designata dai suddetti eredi. In entrambi i casi, il trasferimento è subordinato al possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Art. 13 -Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di n.c.c. devono portare all' interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- «NOLEGGIO»

- «COMUNE DI SAN TEODORO» e lo stemma del comune
- 2. I suddetti veicoli devono altresì, essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionate nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
- sulla parte superiore, la scritta «Comune di San Teodoro» e «N.C.C.»
- al centro lo stemma del Comune.
- nella parte inferiore, il numero di protocollo della DUAAP e la data di presentazione.

La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile

3. Il contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dall'Amministrazione e depositati presso l'ufficio comunale competente.

4. Sui suddetti veicoli sono consentite le apposizione di scritte o messaggi pubblicitari , conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale dell'Imposta Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni.

Art. 14 -Inizio e sospensione del servizio

- 1. L'assegnatario dell'autorizzazione deve iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio o di voltura del titolo. Tale termine potrà essere prorogato per altri novanta giorni soltanto nel caso in cui egli non abbia disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.
- 2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all'Ufficio comunale nel termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della stessa.

Art. 15 - Acquisizione della corsa e informazione all'utenza

- 1. Il servizio è offerto all'utente presso la rimessa del vettore e/o presso aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge n. 21/1992, e si conclude con il rientro del mezzo alla rimessa o allo spazio pubblico autorizzato, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. La sosta dei veicoli agli scali d'arrivo e di partenza dei servizi di linea è consentita solo nell'attesa di coloro per i quali sia stato ingaggiato il servizio, che però deve essere stato contrattato preventivamente.
- 2. Fermo restando l'obbligo che ogni servizio di noleggio avvenga nelle modalità previste dal comma 1 del presente articolo; è fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative alla effettuazione di ulteriori servizi. Queste potranno essere effettuate e dimostrate anche con un messaggio da telefono mobile o mediate segreteria telefonica e successivamente trascritto nel foglio di servizio.

Art. 16 -Caratteristiche della rimessa

1. I locali adibiti a rimessa devono possedere le caratteristiche disposte dal Regolamento Edilizio Comunale per quelli sede di attività produttive, nei quali sia prevista anche l'accoglienza della clientela.

Art. 17 -Collaborazione alla guida

- 1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, come previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge n. 21/1992.
- 2. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Comunale i nominativi di eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, dei dipendenti e dei loro sostituti, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 18 -Portatori di handicap

- 1. Il noleggiatore è obbligato a prestare assistenza ai soggetti portatori di handicap.
- 2. Il trasporto dei supporti necessari alla loro mobilità (pedane mobili, carrozzelle, stampelle, ecc.) non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

Art. 19 - Tariffe per noleggio con autovettura

- 1. I criteri della determinazione delle tariffe del servizio di noleggio con conducente risultano definiti dal Ministro dei Trasporti, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 15.01.1992, n. 21, ovvero secondo le indicazioni del D.M. 20.04.1993. Nuove disposizioni normative nazionali o regionali sono recepite automaticamente, anche senza apportare alcuna modifica al presente regolamento.
- 2. L'importo del trasporto è concordato direttamente tra utente e vettore, tenendo conto della tariffa minima e massima. Le tariffe minima e massima devono essere tenute a disposizione del pubblico all'interno dell'autovettura e della rimessa e/o ufficio.
- 3. Qualora il trasporto si interrompa per avaria della vettura o per altre cause di forza maggiore, senza che sia possibile al noleggiatore organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.
- 4. L'Ufficio di Polizia Municipale, qualora riscontri disapplicazioni delle tariffe, richiama gli assegnatari inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al Responsabile dell'Area l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

Art. 20 -Sostituzione del veicolo

- 1. Il titolare può, con l'autorizzazione del Responsabile dell'Area, sostituire il veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
- 2. Il titolare deve comunicare al Servizio competente gli estremi della vettura sostitutiva, allegando copia dei documenti di omologazione. Sull'autorizzazione d'esercizio deve essere apposta l'annotazione della modifica intervenuta, previa acquisizione in copia del libretto di circolazione del nuovo mezzo con l'apposita annotazione apposta dall'Ufficio della Motorizzazione a seguito della immatricolazione.

Art. 21 -Validità dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione ha validità illimitata.
- 2. La validità è subordinata alla presentazione, da parte dei titolari, entro il mese di Dicembre di ogni anno, di dichiarazione di prosecuzione attività per l'anno successivo, nonché comunicare ogni variazione intervenuta. Nella dichiarazione di prosecuzione dell'attività occorre dichiarare il permanere dei requisiti in base ai quali è avvenuto il rilascio.
- 3. Per la validità dell'autorizzazione il mezzo utilizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e della normativa in vigore, deve essere soggetto alle revisioni previste, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 22 -Sospensione dell'autorizzazione

- 1. Il Responsabile dell'Area può sospendere l'autorizzazione, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente violi:
- a) le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri;
- b) le norme fiscali connesse con l'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida;
- d) le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
- e) la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;

- f) le norme di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
- 2. Il titolare deve essere informato che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. Egli, entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso, può presentare scritti difensivi e farsi sentire in merito alle cause di sospensione. In caso di rigetto delle giustificazioni, l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
- 3. Il Responsabile dell'Area dispone sul periodo di sospensione tenendo conto della maggiore o minore gravità e dell'eventuale recidiva. Il provvedimento di sospensione dovrà esse re comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 23 -Revoca dell'autorizzazione

- 1. Il Responsabile dell'Area revoca l'autorizzazione quando:
- a) il titolare perda qualcuno dei requisiti di idoneità morale e professionale o svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore o trasferisca stabilmente lo stazionamento del veicolo in altro Comune:
- b) l'attività sia esercitata da chi non sia titolare dell'autorizzazione o con personale privo di regolare contratto di lavoro dipendente;
- c) non siano rispettati gli obblighi fissati per lo svolgimento del servizio o si verifichi recidività in violazioni del presente regolamento o il titolare sia incorso in due sospensioni dell'autorizzazione nell'arco di un anno;
- d) il veicolo, senza autorizzazione, sia adibito su itinerari fissi, con offerta indifferenziata e orari, frequenze e tariffe prestabilite, anche se su tali itinerari non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- e) il veicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e decoro ed il titolare, entro novanta giorni dalla data di invito del Comune, non abbia ripristinato le suddette condizioni o sostituito il veicolo;
- f) sia trasportato un numero di passeggeri superiore al limite massimo previsto dalla carta di circolazione;
- g) il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni;
- h) per motivi di pubblico interesse.
- 2. Il titolare deve essere informato che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione. Egli, entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso, può presentare scritti difensivi e farsi sentire in merito alle cause di revoca. In caso di rigetto delle giustificazioni, l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
- 3. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 24 - Cause di impedimento al rilascio delle autorizzazioni

- 1. E' motivo di impedimento al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento:
- a) aver esercitato in modo continuativo attività di noleggio da rimessa con conducente senza i presupposti e/o le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa;

- b) essere incorsi in condanne passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. C.P.;
- c) essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di una precedente autorizzazione sia da parte del Comune di San Teodoro sia da parte di altri Comuni;
- d) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e segg. del R.D. 16.03.1942, n. 267;
- e) presentare un numero di autisti per il settore di noleggio da rimessa inferiore al numero di autorizzazioni in dotazione complessivamente;
- f) non rispettare i contratti di lavoro e le norme previdenziali e fiscali.

Art. 25 -Decadenza dell'autorizzazione

- 1. Il Responsabile dell'Area dispone la decadenza dell'autorizzazione quando il titolare:
- a) sia privo del requisito di idoneità professionale;
- b) sia inadempiente agli obblighi di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (art. 3 Legge n. 433/1985) o nel Registro delle Imprese (artt. 2188 e seguenti del Codice Civile);
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per sessanta giorni continuativi o per novanta giorni nell'arco di un anno;
- d) incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- e) ceda la vettura senza sostituirla o non documenti regolare contratti d'acquisto entro novanta giorni dalla data di cessione;
- f) muoia e gli eredi non ottemperino a quanto disposto in materia dal presente regolamento.
- 2. Il Responsabile dell'Area deve emanare il provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento causa della decadenza del titolo o dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza.
- 3. Per le modalità del procedimento, vale quanto stabilito dall'art. 23, commi 2 e 3.

Art. 26 -Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede, che intendano rinunciare all'autorizzazione, devono presentare all'Ufficio comunale una comunicazione scritta di rinuncia, con allegato l'originale dell'autorizzazione.

Art. 27 -Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza

1. Nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione il Comune non deve alcun indennizzo all'assegnatario o ai suoi aventi causa.

Art. 28 -Comportamento del noleggiatore durante il servizio

- 1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di tenere a bordo del veicolo:
- a. La copia della DUAAP vidimata e la copia del regolamento comunale, esibendole a chiunque abbia interesse;
- b, il foglio di servizio, previsto dall''art. 11, comma 4 della L. 21/1992, debitamente compilato completo di fogli vidimati e con progressione numerica;

c. timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- targa veicolo;
- nome del conducente;
- data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- dati del committente.
- Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.
- Ogni altro documento previsto dalle norme di circolazione, quali carta di circolazione, patente di guida ecc..
- Esporre in modo ben visibile nel veicolo:
- a)il contrassegno con nome e stemma del Comune;
- b) il numero telefonico dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- c) la tabella di determinazione delle tariffe;
- d) mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato di efficienza;
- e) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali;
- g) iniziare il servizio contrattato nell'ora e sul posto concordati;
- h) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso in termini economici per l'utente, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili causa di forza maggiore;
- i) organizzare, in caso di interruzione del viaggio, il servizio sostitutivo;
- j) ultimare la corsa, anche qualora sia scaduto il turno di servizio;
- k) effettuare al termine di ogni servizio il controllo di oggetti dimenticati dai clienti all'interno del veicolo; qualora non possano essere restituiti immediatamente, la loro consegna all'Ufficio di Polizia Municipale dovrà avvenire entro le ventiquattro ore.
- 2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- b) rifiutare, nei limiti della capienza del veicolo, il trasporto di bagaglio;
- c) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente e in casi di forza maggiore o di pericolo.

Art. 29 - Reclami

1. Reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale o agli organi addetti alla vigilanza, i quali, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile dell'Area sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

Art. 30 -Responsabilità

- 1. Ogni responsabilità per danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è imputabile unicamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.
- 2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 31 -Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'Art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 32 -Sanzioni amministrative

- 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle norme di Legge in materia, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
- a) con sanzioni amministrative pecuniarie sulla base del procedimento definito con la Legge 24.11.1981,
- n. 689 e secondo quanto previsto dal T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
- 2. Ai sensi dell'art. 36 della L.R. 7.12.2005, n.21, l'esercizio dell'attività di noleggio senza l'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3000,00.
- 3. Ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, 267 e successive modifiche ed integrazioni, alle violazioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
- 4. Qualora l'illecito sia commesso dai collaboratori individuati dall'art. 10 della Legge 21/92, l'illecito è contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

Art. 33 - Trattamento dei dati personali

- 1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
- 2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della Legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

4. E' garantito in ogni caso l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge all'interessato D. Lgs 675/1996.

Art. 34 -Norme transitorie e finali

- 1. I titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per continuare l'attività devono presentare apposita DUAAP con cui si autocertifichi il possesso dei requisiti indispensabili previsti dalle recenti norme o dal presente regolamento, in caso di mancanza dei requisititi verranno dati sessanta giorni di tempo per sanare la posizione.
- 2. Il presente regolamento abroga quello precedente ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.